



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 251 del 30/12/2021

Repertorio Generale n. 1559 del 30/12/2021

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLO, POSA IN OPERA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE ARTISTICHE NATALIZIE IN OCCASIONE DEL NATALE 2021 / 2022 - CIG: Z69340CBEF .



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

III SERVIZIO TURISMO E SPORT

Ufficio Turismo e sport

Determinazione Dirigenziale n. 251 del 30/12/2021

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLO, POSA IN OPERA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE ARTISTICHE NATALIZIE IN OCCASIONE DEL NATALE 2021 / 2022 - CIG: Z69340CBEF .

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 277 del 02/11/2021 e successiva di rettifica parziale n. 302 dell'11/11/2021, sono state assegnate al Responsabile dell'Area Servizi alla Città le risorse finanziarie per gli addobbi natalizi in occasione delle festività del Natale e Capodanno 2021/2022;
- con Determina Dirigenziale n. 219 del 24/11/2021 è stato affidato all'esterno il servizio di fornitura e messa in opera di luminarie artistiche natalizie ed è stata prenotata la somma necessaria alla Missione 07 Programma 01 Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 07011.03.00701106, pren. Imp. 10210/2021 del Bilancio corrente esercizio annualità 2021.

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, di seguito denominato D.lgs 50/2016.

DATO ATTO che:

- per effetto del suddetto decreto sono stati abrogati il D.lgs. 163/06 e gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D. lgs. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del

D. lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”* ;

- in virtù della suddetta norma tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

RILEVATO che per la fornitura di cui trattasi, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvilimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 3, del D. lgs. 50/2016.

CONSIDERATO, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori inferiori a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’art. 33, comma 3-bis del D. lgs. N. 163/2006.

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e da ultimo dalla legge 28/12/2015 n. 208, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, d. l. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012 ed al comma 502 della legge 28/12/2015 n. 208).

- la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012.

LETTO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone: *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”.*

RILEVATO che, i riferimenti alle norme del D.P.R. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione.

CHE anche dopo l'entrata in vigore del D. lgs. 50/2016 permane l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del provvedimento sia ricompresa nel MePa.

VISTO l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia e precisamente il comma 1 che stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016 che fa riferimento ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

LETTO altresì il comma 2 dell'art. 36 che nel disciplinare le modalità di affidamento delle forniture di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall'art. 35, prevede, nell'ipotesi di affidamenti di importo inferiore a euro 40.000 che possono avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, in amministrazione diretta, fermo restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

STABILITO di procedere, mediante affidamento diretto ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016.

RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip.

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato;
- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune;
- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per mettere in esercizio il servizio necessario, ai fini dell'efficace erogazione dei servizi;
- il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del MePa, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
- il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, visto, per altro, che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal MePa;
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'art. 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi.

ATTESO che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.lgs. 267/2000, gli elementi e i criteri relativi all'acquisizione del servizio sono:

a) fine da perseguire: promozione turistica;

b) oggetto del contratto: servizio di fornitura a nolo, posa in opera e smontaggio di luminarie artistiche natalizie in occasione del Natale 2021 e Capodanno 2022:

- **forma del contratto:** corrispondenza commerciale data dallo scambio dei documenti di "offerta" e "accettazione" sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore come da procedure MePa;

- **clausole essenziali:** condizioni d'acquisto indicate sul MePa e nell'allegato Foglio Patti e Condizioni;

c) scelta del contraente: trattativa diretta con ditta individuata sul MePa.

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Bilancio dell'Ente corrente esercizio in corso di formazione;
- il CIG: Z69340CBEF

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate:

- 1. Stabilire** che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il fine che si intende perseguire è quello della promozione turistica e l'oggetto del contratto è il servizio di fornitura a nolo, posa in opera e smontaggio di luminarie artistiche natalizie in occasione del Natale 2021 e Capodanno 2022.
- 2. Di affidare**, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A. messo a disposizione da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, alla Ditta DIBENEDETTOLIGHT di Dibenedetto Giuseppe, con sede in Viale Giovanni Paolo II n. 9 - 97010 Monterosso Almo (RG), C.F. DBNGPP58M19F610F, P.I. 01518990880, il servizio di fornitura a nolo, posa in opera e smontaggio di luminarie artistiche natalizie in occasione del Natale 2021 e Capodanno 2022 per l'importo complessivo a base d'asta di euro 23.080,00 iva esclusa.
- 3. Di impegnare** la spesa totale prevista pari a euro 28.157,60 compreso IVA., alla Missione 07 Programma 01 Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 07011.03.00701106, pren. Imp. 10210/2021 del Bilancio corrente esercizio annualità 2021, giusta Determina Dirigenziale n. 219 del 24/11/2021.
- 4. Di dare atto** che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio 2021.
- 5. Di dare atto** che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio dell'Ente, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.
- 6. Di prendere atto** che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a).
- 7. Di dare atto** che trattasi di spesa avente una rilevanza non solo religiosa e sociale, ma costituisce una importante occasione di sviluppo turistico ed economico in questo periodo di grandi difficoltà causate dalla pandemia da COVID19, allo scopo di dare rilancio alla Città e a tutte le attività commerciali che stanno soffrendo un particolare periodo di crisi,

stante che la mancata realizzazione potrebbe avere conseguentemente dei risvolti negativi.

- 8. Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 la regolarità tecnica, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Area.
- 9. Di nominare** responsabile del procedimento per l'esecuzione del presente provvedimento la Dott.ssa Carmela Leo.
- 10. Di dare atto**, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, che: a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(MANGANO LEO ANTONIO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 251 del 30/12/2021

Ufficio.4 Ufficio Turismo e sport

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA A NOLO, POSA IN OPERA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE ARTISTICHE NATALIZIE IN OCCASIONE DEL NATALE 2021 / 2022 - CIG: Z69340CBEF .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2021	07011.03.00701106	1555/2021	28.157,60

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 30/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale